

Comune di Sarsina

R E G O L A M E N T O S U L L ' O R D I N A M E N T O D E G L I U F F I C I E D E I S E R V I Z I

**Disposizioni per la definizione
dei limiti, dei criteri e delle modalità
per l'affidamento di incarichi
di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenze**

Riferimenti:

- ▶ atto C.C. n. 33 del 03/04/2008
- ▶ atto G.C. n. 63 del 20/05/2008
- ▶ atto G.C. n. 02 del 27/01/2009

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Disposizioni per la definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenze

Indice

Art. 1 - Riferimenti generali per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze	Pag 2
Art. 2 - Presupposti generali per il conferimento/l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza	Pag 3
Art. 3 - Presupposti particolari per il conferimento/l'affidamento di incarichi professionali	Pag 3
Art. 4 - Limite di spesa annua per incarichi professionali e consulenze	Pag 4
Art. 5 - Criteri e modalità di affidamento	Pag 4
Art. 6 - Affidamento diretto di incarichi	Pag 5
Art. 7 - Formalizzazione degli incarichi professionali	Pag 6
Art. 8 - Condizioni per l'esecuzione degli incarichi professionali e delle consulenze, nonché per l'erogazione dei compensi agli incaricati	Pag 6
Art. 9 - Verifiche e controlli sulle attività realizzate dai soggetti affidatari di incarichi o di consulenze	Pag 7

Art. 1 - Riferimenti generali per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano l'affidamento di incarichi professionali e di consulenze da parte dei Responsabili di Servizio del Comune, per far fronte ad esigenze che l'Amministrazione non può soddisfare con risorse umane operanti stabilmente nella propria organizzazione.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si intendono:
 - a) per "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione", i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
 - b) per "incarichi di studio", le attività di studio svolte nell'interesse dell'amministrazione, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;
 - c) per "incarichi di ricerca", le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;
 - d) per "consulenze", le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
 - d.1) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - d.2) le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
 - d.3) studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
 - e) per "esperto", il soggetto al quale possono essere affidati incarichi professionali o consulenze in ragione delle sue particolari esperienze formative e delle specifiche competenze acquisite;
 - f) per "capacità tecnico-professionale", il possesso di esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico in affidamento;
 - g) per "particolare e comprovata specializzazione universitaria", il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell'incarico in affidamento;
 - h) per "disciplinare di incarico" o "contratto di incarico" o "contratto di collaborazione" o "contratto di consulenza", l'atto negoziale traduttivo del rapporto tra l'Amministrazione committente ed il soggetto esecutore da essa individuato per lo svolgimento delle prestazioni professionali qualificate di cui necessita.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti di conferimento / affidamento di incarichi professionali, di incarichi di studio e di ricerca, di consulenze e collaborazione svolti dai soggetti prestatori:
 - a) in forma di lavoro autonomo occasionale;
 - b) in forma di lavoro autonomo riportato ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.
4. Gli incarichi svolti da esperti in forma di collaborazione coordinata e continuativa non rientrano nelle forme di lavoro flessibile per le quali è prevista limitazione di utilizzo in base all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.
5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano all'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché agli incarichi per attività tecniche a queste assimilabili, per i quali l'Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica, prevista dall'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli atti normativi attuativi dello stesso decreto.
6. Non rientrano nell'ambito della disciplina per l'affidamento di incarichi professionali stabilita dal presente regolamento le forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi. Sono inoltre esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario della scelta,
 - b) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione,

- c) le prestazioni obbligatorie per legge in mancanza di idonee professionalità all'interno dell'ente.
7. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle esternalizzazioni di attività nelle quali i rapporti tra il Comune ed i soggetti esecutori siano disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell'ambito applicativo del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero, il cui oggetto prevalente sia direttamente idoneo alla funzione per cui è stato commissionato, anziché avere carattere meramente strumentale.
-

Art. 2 - Presupposti generali per il conferimento / l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza

1. Il Comune può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio.
2. I rapporti relativi agli incarichi individuali conferiti dal Comune, siano essi incarichi, di studio e di ricerca o incarichi di consulenza o collaborazione, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie previste dall'ordinamento, come richiamate nel precedente art. 1, comma 4.
3. Il Comune può affidare incarichi individuali solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria intendendosi:
 - a) diploma di laurea specialistica afferente le materie per le quali è affidato l'incarico o equiparabile diploma previsto dal vecchio ordinamento universitario,
 - b) diploma di laurea triennale se unito ad altre specializzazioni frutto di percorsi didattici definiti dai rispettivi ordinamenti.

Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati solo a soggetti in possesso di tale requisito.

Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e b), nei casi in cui le caratteristiche dell'incarico sono previste per legge, o *qualora riguardano soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore*¹.

Il requisito dell'esperienza e della particolare e comprovata specializzazione, deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico.

4. L'affidamento di incarichi, di studio, di ricerca, di consulenza e collaborazione avviene nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo e qualora ricorrano i seguenti presupposti oggettivi e funzionali:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) Il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 5. Nell'affidamento di incarichi individuali, il Comune attesta la congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante per l'Amministrazione.
 6. Il Comune affida gli incarichi di studio e di ricerca, nonché gli incarichi di consulenza sulla base di un programma approvato dal Consiglio comunale.
-

Art. 3 - Presupposti particolari per il conferimento / l'affidamento di incarichi professionali

1. Gli incarichi, di studio, di ricerca, di consulenza e collaborazione sono affidati, oltre che in base a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 3, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni connesse a condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in particolare:

¹ Il testo in corsivo è stato aggiunto con deliberazione G.C. n. 2 del 27 gennaio 2009

- a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 51 del Codice di procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
 - b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel d.lgs. n. 267/2000;
 - c) l'art. 25 della legge n. 724/1994;
 - d) l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
 - e) l'art. 92, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro.
2. L'accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico è svolto dal responsabile del procedimento di affidamento dello stesso.
-

Art. 4 - Limite di spesa annua per incarichi professionali e consulenze

1. Il limite di spesa annua per incarichi di studio e di ricerca, nonché di consulenza e collaborazione è determinato nel valore della spesa media sostenuta dall'Amministrazione per incarichi nei tre anni precedenti.
 2. Il limite di spesa può essere superato per ragioni eccezionali, debitamente motivate.
 3. La maggiore spesa per incarichi sostenuta in base ad esigenze eccezionali ai sensi del precedente comma 2 non concorre al calcolo della spesa media di cui al precedente comma 1 per il triennio in cui ricade.
 4. Il programma di cui al precedente art. 2, comma 6, tiene conto del limite di spesa previsto dal presente articolo.
-

Art. 5 - Criteri e modalità di affidamento

1. Salvo quanto previsto all'art.6 gli incarichi sono conferiti con le procedure comparative di cui ai commi che seguono.
Gli incarichi per importi pari o superiori alle soglie comunitarie sono conferiti nel rispetto della normativa nazionale, di recepimento delle direttive comunitarie.
2. Il responsabile di settore, con apposito provvedimento di avvio della procedura comparativa:
 - a) motiva la necessità dell'incarico e dà atto dell'esito negativo della ricognizione di cui al precedente art.2, comma 4, lett.b),
 - b) definisce le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, i titoli di studio, le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali richieste e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario,
 - c) approva contestualmente un avviso di selezione indicante: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta, il tipo di rapporto ed il corrispettivo proposto, i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti, i termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, corredate da curriculum, il criterio di valutazione comparativa delle proposte, il peso assegnato a ciascuno degli elementi di cui al comma 3 che segue, la possibilità di sottoporre i candidati ad un colloquio per meglio vagliarne la competenza e/o attitudine all'incarico.
3. L'avviso di selezione di cui al comma 2, indica i criteri e le modalità della comparazione, con riferimento:
 - a) alle abilità, ed all'esperienza professionale maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle oggetto dell'incarico da affidare, con anche quelle maturate presso il comune,
 - b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni dell'incarico,
 - c) alla riduzione della tempistica di svolgimento dell'incarico,
 - d) al ribasso del compenso offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'amministrazione,
 - e) ad altri eventuali elementi relativi alla peculiarità dell'incarico.

4. Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa la comparazione delle manifestazioni di interesse avviene con riferimento alle sole lettere a., b., c., e. del precedente comma 3.
5. L'avviso di selezione è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito del comune, fatta salva la possibilità, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.
6. In esito alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, il responsabile di settore valuta le manifestazioni di interesse pervenute, avvalendosi di una apposita commissione da lui presieduta e composta da altri due membri esperti, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante.
7. La commissione, prima di esaminare le proposte, può specificare il peso specifico, espresso in punti, di ciascuno degli elementi di cui al comma 3 che precede.
8. Successivamente la commissione stila una graduatoria finale, cui poter attingere per incarichi similari entro l'anno successivo alla sua approvazione.
9. In presenza di offerte economiche che appaiono anomale, il responsabile del settore chiede per iscritto le giustificazioni ritenute necessarie e assegna un termine non inferiore a 10 giorni per la loro presentazione.
10. Al termine della procedura comparativa il responsabile del procedimento approva le risultanze della stessa e individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato l'affidatario dell'incarico
11. Per importi non superiori a 15.000 euro netti, ferma restando la specializzazione universitaria, l'incarico professionale può essere conferito mediante procedura selettiva fra non meno di tre soggetti, invitati con lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, lett.c., dotati dei requisiti necessari e individuati mediante indagine di mercato, o estrazione da appositi elenchi o albi, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
12. Per importi non superiori a 5000 euro netti, fermo restando la richiesta specializzazione universitaria, l'incarico può essere affidato direttamente con atto adeguatamente motivato in ordine alla corrispondenza fra le esigenze e la professionalità del soggetto incaricato e alla convenienza per l'ente.
13. Previo pubblicazione di un apposito avviso nelle forme di cui al comma 2, lett. c., il comune può istituire liste di accreditamento di esperti esterni, dotati dei requisiti professionali e di esperienza prestabiliti, eventualmente suddivise per settore di attività, alle quali attingere per incarichi di valore non superiore a 15.000 euro netti. La graduatoria di merito approvata dal responsabile di settore, può essere utilizzata fino ad esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi similari, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione ed è oggetto di aggiornamento periodico.

Art. 6 - Affidamento diretto di incarichi

1. L'amministrazione può affidare incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e collaborazione ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure selettive con valutazione comparativa previste dai precedenti articoli, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno dell'Amministrazione;
 - b) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati, in quanto le stesse ritarderebbero o renderebbero impossibile l'esecuzione delle attività, con conseguente rischio di perdita delle risorse messe a disposizione;
 - c) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare;

- d) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi inerenti innovazioni normative comportanti adempimenti con scadenze ravvicinate o improrogabili incidenti su aree di attività dell'Amministrazione;
 - e) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi di consulenza strategica, programmatoria, pianificatoria, organizzativa, contabile, fiscale-tributaria, amministrativo-gestionale:
 - e.1) inerenti processi di esternalizzazione di attività e servizi comportanti economie di spesa o risparmi immediatamente realizzabili;
 - e.2) riguardanti la soddisfazione di adempimenti previsti dalla normativa vigente, per i quali sia necessario un supporto professionale qualificato per evitare l'insorgenza di problematiche comportanti possibili minori entrate o maggiori spese;
 - e.3) inerenti trasformazioni organizzative dell'ente indotte da situazioni particolari o dall'attuazione di strategie entro determinate tempistiche;
 - f) necessità di avvalersi di prestazioni professionali relative alla gestione in sede giudiziaria del contenzioso coinvolgente il Comune, qualora i termini di ricorso o costituzione siano abbreviati o urgenti per la sussistenza di condizioni previste dalla normativa vigente;
 - g) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa precedente selezione, *in tale ipotesi le condizioni previste dall'avviso di selezione non potranno essere sostanzialmente modificate*,²
 - h) in tutti i casi in cui ci si rivolga a dipendente di altra amministrazione pubblica, avente i requisiti e la professionalità richiesti per l'incarico;
 - i) in tutti i casi nei quali la mancata realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico potrebbe comportare pregiudizio per l'Amministrazione comprovabile con adeguata e specifica motivazione.
-

Art. 7 - Formalizzazione degli incarichi professionali

1. Il Comune formalizza il proprio rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale o della consulenza mediante la stipulazione di un atto di natura contrattuale, nel quale sono precisati i contenuti delle prestazioni professionali richieste ed ogni altra modalità di esecuzione delle stesse, comprese le verifiche delle prestazioni dell'incaricato e le penali.
 2. L'atto contrattuale per la definizione dell'incarico può essere stipulato anche in forma semplificata.
-

Art. 8 - Condizioni per l'esecuzione degli incarichi professionali e delle consulenze, nonché per l'erogazione dei compensi agli incaricati

1. I provvedimenti relativi all'affidamento di incarichi professionali e di consulenze, completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati sul sito web del Comune *a cura dell'Ufficio Segreteria, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione*.³
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al precedente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio preposto.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza con il Comune sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
4. Il comune effettua comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'anagrafe delle prestazioni, dell'elenco dei collaboratori esterni.

² *Il testo in corsivo è stato aggiunto con deliberazione G.C. n. 2 del 27 gennaio 2009*

³ *L'intero comma è stato riscritto, con l'aggiunta del testo in corsivo, con deliberazione G.C. n. 2 del 27 gennaio 2009*

5. Il Comune provvede a dare comunicazione al competente Centro per l'impiego della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.
 6. A norma dell'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005, n.266, il comune trasmette alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, i provvedimenti di impegno e gli atti di spesa relativi al conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, eccedenti l'importo di 5.000 euro.
-

Art. 9 - Verifiche e controlli sulle attività realizzate dai soggetti affidatari di incarichi o di consulenze

1. Il Comune definisce soluzioni operative finalizzate a verificare il corretto svolgimento degli incarichi professionali e delle consulenze affidati ad esperti esterni.
2. I sistemi di verifica dell'esecuzione degli incarichi e delle consulenze possono prevedere anche attività coinvolgenti articolazioni organizzative e risorse umane del Comune.

^^^